

A.G.C. 5 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 7 –
Decreto dirigenziale n. 230 del 29 luglio 2010 - Oggetto: D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta : Calzaturificio Lulù s.r.l.. Attività: calzaturificio; sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Tavernola 8/14.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante della ditta Calzaturificio Lulù s.r.l., con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Tavernola n. 8/14, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di calzaturificio, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come ***"Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g" e con uso di circa 4 kg/g di sostanze collanti;***
- che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 07/01/2008 con prot. 11771, successivamente integrata in data 28/05/10 con prot. 466224, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/05/10, il cui verbale si richiama:
- l'ARPAC ha espresso parere favorevole in quanto l'impianto, relativamente alla fase di incollaggio, è idoneo per il contenimento delle emissioni di SOV e ha prescritto che la sostituzione dei carboni attivi avvenga con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni sia effettuata con cadenza annuale;
- che il Comune di Casandrino ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico-ambientale con nota acquisita con prot. 334355 del 16/04/10;
- che l'A.S.L. ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

DATO ATTO

- che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO

- di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della conferenza di Servizi, la ditta Calzaturificio Lulù, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Taverola, n. 8/14, esercente attività di calzaturificio, con l'obbligo per la ditta di sostituire i carboni attivi con cadenza semestrale e di effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- la Legge n. 241/90 e s. m. i;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell' A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** la ditta Calzaturificio Lulù, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Tavernola, 8/14, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV denominata "**Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g**" e con uso di circa 4 kg/g di sostanze collanti, così come di seguito specificate:

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Banchi incollaggio	Classe III Classe IV Classe V	14.000	4,6 0,6 0,7	64,0 1,5 10,0	Filtri metallici + carboni attivi

2. di **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - b) **l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
 - c) **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - d) **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - e) **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - f) **l'impianto** di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti ogni sei mesi;
 - g) **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

- h) **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- i) **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di **precisare** che:

- l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
7. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Calzaturificio Lulù, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Taverola, 8/14, esercente attività di calzaturificio;
8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi